

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2968 del 08/06/2023
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque, sull'argine della Sacca di Goro di pertinenza dell'impianto di acquacoltura (preingrasso molluschi), in via Vallazza nel Comune di Goro (FE). Proc. Cod. FE23T0003 Richiedente: Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop. O. P.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3063 del 08/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno otto GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque, sull'argine della Sacca di Goro di pertinenza dell'impianto di acquacoltura (preingrasso molluschi), in via Vallazza nel Comune di Goro (FE).

Proc. Cod. FE23T0003

Richiedente: Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop. O. P.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po redatto dall'Autorità di

Bacino del Reno;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/02/2023 registrata al PG/2023/30795 del 21/02/2023 e successiva integrazione registrata al PG/2023/32333 del 22/02/2023 con cui il sig. Genari Massimo c.f. GNRMSM84A13C814F, nella qualità di rappresentante legale del Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop. O.P., P. Iva 00040400384 con sede legale nel Comune di Goro (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico sull'argine della Sacca di Goro nel Comune di Goro (FE), per l'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque, individuata al foglio 13 parte particelle 3, 66 e 67 del Comune di Goro (FE) (mappali demaniali);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 85 del 29/03/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO

- che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060005 "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano";
- che l'area oggetto di concessione ricade all'interno del Piano territoriale della Stazione "Volano-Mesola-Goro" del Parco Regionale del Delta del Po;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno Ufficio Territoriale di Ferrara (nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 346 del 01/02/2023 e nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 465 del 09/02/2023);
- Parco del Delta del Po (provvedimento n. 2023/115 del 28/04/2023 in atti al prot. PG/2023/74706 del 28/04/2023);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 813,85 per l'occupazione per l'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque;
- il deposito cauzionale in € 813,85;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 07/03/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese**

di istruttoria;

- in data 06/06/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1.288,60 comprensivo di:
 - € 474,75 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2023;**
 - € 813,85 a titolo di **deposito cauzionale;**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop. O.P., P. Iva 00040400384, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico sull'argine della Sacca di Goro nel Comune di Goro (FE), catastalmente identificata al foglio 13 parte delle particelle 3, 66 e 67 del Comune di Goro (FE) (mappali demaniali), per l'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque, codice pratica **FE23T0003;**
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028;**
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/05/2023 (PG/2023/98744 del 06/06/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in € 813,85, di cui sono dovuti per l'anno in corso 474,75 euro pari a 7 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 813,85;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 07/03/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria;**
 - in data 06/06/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 1.288,60 comprensivo di:

- € 474,75 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2023**;

- € 813,85 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Consorzio Pescatori di Goro Soc. Coop. O.P., P. Iva 00040400384 (cod. pratica FE23T0003).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine della Sacca di Goro nel Comune di Goro (FE), catastalmente identificata al foglio 13 parte delle particelle 3, 66 e 67 del Comune di Goro (FE) (mappali demaniali), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata all'attraversamento di due tubazioni, una di scarico ed una di carico acque.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 813,85 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 813,85 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0003;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E NULLAOSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 346 del 01/02/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Ferrara, in riferimento alla tubazione di scarico di acque reflue:

“1. La presente autorizzazione idraulica è relativa alla presenza di una tubazione di scarico delle acque provenienti dall'impianto di pre-ingrasso di vongole veraci e altri molluschi, posizionata sull'argine di difesa a mare, compreso fra la Sacca di Goro e l'area di proprietà privata dove insistono le vasche, in prossimità di Via Vallazza in Comune di Goro FE, come da elaborato grafico allegato, parte integrante del presente atto.

2. Il tratto di tubazione in argomento occupa le part.lle catastali n. 3 (proprietà Comune di Goro), 66 e 67 (proprietà Regione Emilia-Romagna) del fg 13 del Comune di Goro.

3. La Soc.Coop. è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza relativi alle vasche o pozzetti esistenti.

4. Deve essere garantita la transitabilità sulla sommità arginale ai mezzi di servizio di questo

Ufficio; pertanto, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta nel punto di attraversamento dell'argine di difesa.

5. La Soc. Coop. Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Soc. Coop. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. Eventuali danni (cedimenti, frane) che dovessero verificarsi al corpo arginale e/o alle sue pertinenze dovuti alla presenza del manufatto di scarico dovranno essere riparati a cure e spese dalla Soc. Coop. Richiedente, con le prescrizioni tecniche che questo Ufficio Territoriale vorrà impartire;

7. La Soc. Coop. Richiedente dovrà provvedere agli interventi di sfalcio e/o taglio della vegetazione infestante presente sull'area, nonché alla buona conservazione delle aree occupate dal manufatto di scarico, eseguendo la necessaria manutenzione, onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

8. È espressamente vietato eseguire nelle aree richieste buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

9. In caso di sopravvenuti motivi di sicurezza idraulica e pubblica incolumità, la Soc. Coop. Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutti i manufatti presenti nell'area ed al ripristino della situazione preesistente.

10. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area occupata dalla tubazione di scarico o da eventuali allagamenti derivanti da ingressione marine.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con

determinazione dirigenziale n. 465 del 08/02/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Ferrara, in riferimento alla tubazione per il prelievo di acque superficiali:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con una tubazione Ø500 posizionata sull’argine di difesa a mare, opportunamente protetta, e pozzetti accessori, funzionali al prelievo di acque superficiali dalla Sacca di Goro per un impianto di pre-ingrasso di vongole veraci e altri molluschi, ubicato in un’area compresa fra la Sacca di Goro e l’area di proprietà privata dove insistono le vasche, in prossimità di Via Vallazza in Comune di Goro FE, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati alla domanda. Sono allegato parte integrante del presente atto le tavole IC e ID.

2. Il tratto di tubazione in argomento occupa le part.lle catastali n. 3 (proprietà Comune di Goro) e 67 (proprietà Regione Emilia- Romagna) del fg 13 del Comune di Goro.

3. La Soc. Coop. è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza relativi alle vasche o pozzetti esistenti.

4. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 5,00 metri in destra e 5,00 metri in sinistra del manufatto di prelievo, su tutto il profilo arginale interessato dal passaggio della tubazione. La Soc. Coop. Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dell’impianto di prelievo e delle aree occupate, eseguendo la necessaria manutenzione, onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

5. Qualora la presenza dei manufatti e della tubazione di prelievo provochi erosione della scarpata arginale, la Soc. Coop. Richiedente dovrà provvedere al ripristino del tratto di scarpata interessata dall’erosione, con le modalità che lo scrivente Ufficio vorrà prescrivere.

6. Eventuali danni (cedimenti, frane) che dovessero verificarsi al corpo arginale e/o alle sue pertinenze dovuti alla presenza del manufatto di prelievo dovranno essere riparati a cure e spese dalla Soc. Coop. Richiedente, con le prescrizioni tecniche che questo Ufficio Territoriale vorrà

impartire.

7. La Soc. Coop. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Deve essere garantita la transitabilità ai mezzi di servizio di questo Ufficio; pertanto, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta sulla sommità arginale e nelle fasce di rispetto idraulico, di larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dall'unghia arginale, le quali sono deputate alla percorrenza dei mezzi di servizio di questa Agenzia durante la sorveglianza idraulica e/o in caso di emergenza idraulica.

8. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Soc. Coop. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza di cui ai punti precedenti.

9. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area occupata o da eventuali allagamenti derivanti da ingressione marina.

10. La Soc. Coop. Richiedente ha l'obbligo di posizionare al piede dell'argine un paletto con cartello di segnalazione della presenza dell'attingimento; il palo dovrà essere alto almeno m 1,50 e sul cartello dovrà essere indicato un recapito telefonico di riferimento, così da permettere al personale dell'A.R.S.T.P.C., e agli addetti al controllo e alla vigilanza, di disporre lo sgombero dell'area in caso di necessità per interventi di emergenza, ai sensi del R.D. 523/1904.

11. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

12. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la

sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

3. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta e valutazione di incidenza ambientale rilasciati con provvedimento n. 2023/00115 del 28/04/2023 in atti al prot. PG/2023/74706 del 28/04/2023, dall’Ente Parco del Delta del Po:

“- l’acqua marina prelevata e poi scaricata non subirà alcun tipo di addizione in merito all’attività pre-ingrasso ed in base alla normativa vigente D.lgs 152/06 l’acqua di scarico è assimilata alle acque reflue domestiche dove è ammesso lo scarico in acque superficiali.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.